

## REGOLAMENTO (CE) N. 479/94 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3478/92 recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 7 e 27,

considerando che, per migliorare la qualità della produzione, è opportuno che gli Stati membri limitino la superficie delle zone di produzione riconosciute per la concessione del premio e che ne diano comunicazione alla Commissione entro un termine appropriato; che, a tal fine, è opportuno definire le zone di produzione ristrette in base ai confini amministrativi dei comuni;

considerando che occorre autorizzare la Francia a basare la definizione delle zone di produzione ristrette sui cantoni anziché sui comuni, poiché in tale Stato membro la superficie dei comuni è relativamente piccola;

considerando che, in seguito alle difficoltà amministrative incontrate da taluni Stati membri nell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3477/93<sup>(3)</sup>, è stato necessario prorogare taluni termini o periodi, e segnatamente le date previste per la conclusione e la registrazione di contratti di coltivazione nonché il termine ultimo per la redistribuzione di quantitativi supplementari; che è opportuno rinnovare la proroga di tali date e di tali termini per il 1994;considerando che in alcuni Stati membri, determinate associazioni di produttori effettuavano la prima trasformazione; che il regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92<sup>(5)</sup>, prevedeva all'articolo 3 la possibilità di effettuare la prima trasformazione in base ad una dichiarazione di coltivazione anziché in base al contratto di coltivazione; che tale possibilità non è più prevista dal regolamento (CEE) n. 2075/92, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 727/70;

considerando che, l'assenza di tale agevolazione ha creato problemi di transizione nel settore e che il breve lasso di tempo tra l'adozione della riforma e la sua applicazione

ha reso difficile la cessazione della prassi commerciale entro termini previsti, sicché si è ritenuto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3478/92, autorizzando gli operatori, per il raccolto 1993, a continuare l'attività di prima trasformazione qualora si fossero avvalsi di tale possibilità in passato, e prevedendo misure di controllo rigorose e specifiche per la prevenzione delle frodi; che è necessario mantenere in vigore tali disposizioni per il raccolto 1994, abbinandole a disposizioni specifiche per l'eventuale assegnazione di quantitativi supplementari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3477/92 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 268/94<sup>(7)</sup>;considerando che il regolamento (CE) n. 164/94 del Consiglio<sup>(8)</sup> ha modificato, per il raccolto 1994, taluni limiti di garanzia contemplati dal regolamento (CEE) n. 2076/92<sup>(9)</sup> ed ha segnatamente introdotto, per il Belgio, un limite di garanzia di 200 t per il gruppo di varietà « light air-cured »; che è opportuno fissare, per la coltivazione in Belgio di siffatto gruppo di varietà, le zone di produzione di cui all'articolo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2075/92 e di adattare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3478/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al comitato di gestione del tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3478/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Le zone di produzione di cui all'articolo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2075/92 sono determinate, per ciascun gruppo di varietà, nell'allegato I del presente regolamento.

Anteriormente al 15 febbraio 1995, gli Stati membri delimitano zone di produzione ristrette, basandosi in particolare su criteri qualitativi. Una zona di produzione ristretta non può avere una superficie superiore a quella di un comune o, per la Francia, di un cantone.

<sup>(1)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.<sup>(2)</sup> GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 30.<sup>(4)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 11.<sup>(7)</sup> GU n. L 32 del 5. 2. 1994, pag. 20.<sup>(8)</sup> GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 4.<sup>(9)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 77.